



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese



Allegato A
D.D. DPG022/226 del 7/11/2024

***DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI
LOCALI – CULTURA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE
UFFICIO Terzo Settore***

Avviso pubblico

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL **CODICE DEL TERZO SETTORE e D.M. 141/2022**

RISORSE ADP 2022 – 2024 annualità 2024

INDICE		2
Riferimenti normativi		3
Premessa		3
Articolo 1	Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare	4
	Articolo 1.1 Obiettivi generali	4
	Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento	4
	Articolo 1.3. Linee di attività	4
Articolo 2.	Ambito territoriale, durata delle iniziative e dei progetti e premialità	4
Articolo 3.	Risorse e finanziamento concesso	5
Articolo 4.	Soggetti proponenti	6
Articolo 5.	Collaborazioni	7
Articolo 6.	Requisiti di partecipazione	8
Articolo 7.	Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese	8
Articolo 8.	Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali	10
Articolo 9.	Verifica della ricevibilità ed ammissibilità	10
Articolo 10.	Valutazione delle iniziative e dei progetti	11
Articolo 11.	Adempimenti e vincoli del beneficiario	13
Articolo 12.	Avvio e realizzazione delle attività	13
Articolo 13.	Varianti progettuali	13
Articolo 14.	Pubblicità	14
Articolo 15.	Modalità di erogazione del finanziamento	14
Articolo 16.	Fidejussione	14
Articolo 17.	Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati	15
Articolo 18.	Irregolarità e sanzioni	15
Articolo 19.	Informazioni generali	15
Articolo 20.	Foro competente	16
	Allegati	16

Riferimenti normativi

- Legge 6 giugno 2016, n. 106, legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in particolare: l'art. 9, comma 1, lettera g) che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 106/2016, in particolare:
art. 72, comma 1, relativo al fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
art. 73 relativo a disciplina delle ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rivenienti dall'articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall'art. 1 della L. 438/1998, dall'art. 13 della L. 383/2000.
- Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato con D.M. n. 141 del 02/08/2022 in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, relativi alla individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili, e alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2024, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale, dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale;
- Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e la Regione Abruzzo approvato con DGR n. 569 del 18.10.2022 e sottoscritto digitalmente in data 26/10/2022 da entrambe le parti;

Premessa

In data 26.10.2022 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore - e la Regione Abruzzo, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere, lo svolgimento a livello locale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore per una durata di quarantotto mesi.

Con la **D.G.R. n.689 del 30/10/2024** sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi per l'emanazione di apposito Avviso pubblico quantificando le risorse per l'annualità 2024 da destinare all'avviso in complessivi **€ 971.080,58** come specificato di seguito all'art.3.

Il presente Avviso, sulla base degli indirizzi applicativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale sopra richiamata, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare

1. Coerentemente a quanto previsto negli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. n. 141 del 02/08/2022) e negli indirizzi di cui alla **D.G.R. n. 689 del 30/10/2024**, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi articoli 1.1, 1.2 e 1.3.

Articolo 1.1. Obiettivi generali

1. In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali (**in numero massimo di tre**) di seguito indicati:
 - a) Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - b) Promuovere un'agricoltura sostenibile;
 - c) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
 - d) Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;
 - e) Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;
 - f) Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
 - g) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
 - h) Ridurre le ineguaglianze;
 - i) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
 - j) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
 - k) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento (**in numero massimo di tre**) che rientrano tra gli obiettivi generali sopra indicati ed indicate negli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. n. 141 del 02/08/2022).

Articolo 1.3. Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio **in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti**.

Non sono valorizzati progetti che consistano esclusivamente nella organizzazione di eventi, azioni di sensibilizzazione e comunicazione o che rappresentino un mero sostegno all'organizzazione proponente e non prevedano l'effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Non possono essere finanziate attività già avviate o concluse prima della pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo (attraverso l'approvazione della graduatoria) né già finanziate da altre risorse pubbliche.

Articolo 2. Ambito territoriale, durata delle iniziative e dei progetti e premialità

1. Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali **nell'ambito della Regione Abruzzo**. L'avvio del progetto non potrà essere antecedente alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e le attività dovranno concludersi nel rispetto della durata temporale pari ad almeno 12 mesi e comunque entro il 31/12/2025, salvo eventuali proroghe.

2. Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale.

I progetti dovranno dimostrare di promuovere interventi e servizi con carattere di prossimità rispetto ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle comunità.

3. Coerentemente con gli indirizzi di cui alla **D.G.R. n. 689 del 30/10/2024**, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità ai progetti:

- presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore;
- che prevedano percentuali di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori superiori al 10%;
- che prevedano lo svolgimento di attività relative al perseguimento dei seguenti obiettivi generali di cui al DM 141/2022:
 - Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- che non abbiano attualmente in corso interventi attivati a valere sulle risorse dell’Avviso ADP 2022 – 2024 approvato con la D.D. DPG022/164 del 23/08/2023 - Determina Approvazione esiti D.D. DPG022/16 del 6/02/2024 rettificata con D.D. DPG022/135 del 26/07/2024.

Articolo 3. Risorse e finanziamento concesso

1. L’utilizzo delle risorse per il presente avviso è quantificato in complessivi **€ 971.080,58** di cui:

- a. Accordo di Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art.72, commi 1 e 2, del D.lgs. n.117/2017 *progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore*) per un importo pari ad € 751.922,00 per l’anno 2024 di cui una quota massima stabilita in € 402.127,89 attribuibile alle fondazioni;
- b. Accordo di Programma ADP 2020 economie di spesa autorizzate dal Ministero (nota prot. 0008401 del 13.07.2023, acquisita al prot. dell’Ente n. RA/0305094 in pari data) per un importo pari ad € 219.158,58 per l’anno 2024;
- c. ulteriori risorse derivanti da economie di spesa relative a precedenti avvisi, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

2. **Il finanziamento regionale complessivo richiesto** per ciascuna iniziativa o progetto, **pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a € 10.000,00** (euro diecimila/00) **né superare l’importo di € 25.000,00** (euro venticinquemila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.

3. **La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% dell’importo totale del progetto approvato** sia che esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale sia da organizzazioni di volontariato sia da fondazioni del terzo settore, anche in partenariato tra loro.

4. La restante quota parte dell’importo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, sia che trattasi di Associazioni di Promozione Sociale sia di Organizzazioni di Volontariato che di Fondazioni del Terzo Settore (anche in partenariato tra loro), sarà a carico dei soggetti proponenti **i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati**, da indicarsi nel Piano Finanziario (**Modello C**) (che costituisce il documento formale della valorizzazione degli importi indicati). Il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti **e degli eventuali terzi** e non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

In caso di partenariato dovranno essere indicate, nel Piano finanziario (Modello C), le quote di cofinanziamento erogabili da ciascuno dei partecipanti alla realizzazione del progetto.

Il cofinanziamento, come risultante nel Piano Finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.

5. **Per le modalità di calcolo delle quote di cofinanziamento occorre fare riferimento all’importo**

complessivo del progetto. Si riporta a titolo esemplificativo la casistica generale:

Importo totale progetto		Finanziamento regionale richiesto		Cofinanziamento		Ammissibilità
		Importo	% (max 90%)	Importo	% (min. 10%)	
Esempio 1	€ 11.111,12	€ 10.000,00	90,00%	€ 1.111,12	10,00%	Ammesso
Esempio 2	€ 16.666,67	€ 15.000,00	90,00%	€ 1.666,67	10,00%	Ammesso
Esempio 3	€ 27.777,78	€ 25.000,00	90,00%	€ 2.777,78	10,00%	Ammesso
Esempio 4	€ 30.000,00	€ 28.500,00	95,00%	€ 1.500,00	5,00%	Non ammesso: importo richiesto superiore a 25.000,00 e percentuale cofinanziamento inferiore al 10%
Esempio 5	€ 40.000,00	€ 36.000,00	90,00%	€ 4.000,00	10,00%	Non ammesso: Importo finanziamento regionale richiesto superiore a € 25.000,00
Esempio 6	€ 6.666,67	€ 6.000,00	90,00%	€ 666,67	10,00%	Non ammesso: Importo finanziamento regionale richiesto inferiore a € 10.000,00

6. **Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 10% a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.**
7. Nel caso di rimodulazione del progetto presentato, a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento e cofinanziamento previste in fase di presentazione del progetto.
8. Il legale rappresentante del proponente (e tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non formi oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari né che la stessa sia stata ammessa al finanziamento di cui all'Avviso 2/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – anno 2024) adottato con Decreto Direttoriale n. 189 del 4 settembre 2024.

Articolo 4. Soggetti proponenti beneficiari

1. Le iniziative e i progetti devono essere presentati, coerentemente con il D.M. n. 141/2022 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 19184 del 12/12/2022, **in forma singola o in partenariato tra loro**, dai seguenti soggetti **aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo**:

- le ODV, le APS e le fondazioni iscritte al RUNTS;
- le ODV e le APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore¹;

¹ Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle

- le Fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS² di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Potranno parimenti accedere alle risorse in parola, le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che, sulla base dell'ambito di applicazione soggettivo sopra chiarito, hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell'effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell'ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per "effettiva operatività" deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili.

Tra i soggetti beneficiari di dette risorse vanno annoverate le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal Ministero, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore).

2. Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato (CSV), stante l'espresso divieto contenuto nell'articolo 62, comma 12, del codice del Terzo settore.
3. Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale a pena di esclusione.
- 4. Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso (8/11/2024) sui portali www.regione.abruzzo.it e www.abruzzosociale.it e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa, per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.**
5. In caso di partenariato, l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila, sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e referente unico del progetto.
6. Alle iniziative e ai progetti presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del terzo settore, coerentemente con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 689 del 30/10/2024 sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

Articolo 5. Collaborazioni

1. La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà avvenire, altresì, con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo Settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito.

2. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3.

organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale tuttora coinvolte nel processo di tras migrazione, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 54, comma 4 del CTS, ai sensi del quale fino al termine delle verifiche post tras migrazione le ODV e le APS già iscritte nei preesistenti registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

² Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti proponenti anche le fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3 del codice, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al d.lgs. n. 460/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto regime autorizzatorio.

3. In caso di collaborazioni, il legale rappresentate del soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i, dovrà darne apposita indicazione nell'istanza *online* di ammissione al finanziamento (**sezione a.2**) e descrivere, nella scheda progetto (**Modello B – punto 9 - Collaborazioni**), le modalità e le attività che verranno svolte nonché le finalità delle collaborazioni stesse.

4. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

Articolo 6. Requisiti di partecipazione

1. I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo Art. 8, **a pena di esclusione**, apposita istanza di ammissione al finanziamento, **esclusivamente *online*, sulla piattaforma dedicata <http://sportello.regione.abruzzo.it>**

In caso di partenariato e/o in caso di collaborazioni, il soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dovrà fornire apposite indicazioni compilando rispettivamente le **sezioni a.1 e a.2** dell'istanza *online*.

2. Nella predetta istanza *online* devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente Art. 4;
- b) l'idoneità dei poteri del Rappresentante Legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitariné è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso 2/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – anno 2024) adottato con Decreto Direttoriale n. 189 del 4 settembre 2024;
- d) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del Rappresentante Legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- e) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- h) che l'ente in qualità di proponente/partner non presenta/partecipa ad altre proposte progettuali a valere sul presente Avviso (cfr. successivo comma 4);

3. **In caso di partenariato**, le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere rese, pena l'esclusione, **da ciascun partner** mediante la compilazione del **Modello A.1** (con esclusione del soggetto proponente le cui dichiarazioni sono assolute con la compilazione online).

4. Ogni soggetto, **in qualità di proponente o partner**, potrà presentare o partecipare ad **una sola proposta progettuale**; nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di merito.

5. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e partners citate nel presente articolo.

Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese

1. Il Piano Finanziario relativo alla proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando il **Modello C sez. 1 e sez. 2**. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà - **pena l'esclusione** - essere inferiore a euro **10.000,00** o eccedere il limite di euro **25.000,00**, secondo quanto indicato al precedente Art. 3.

2. In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello stato e di conseguenza del bilancio della Regione, il finanziamento **non potrà riguardare spese in conto**

capitale. Le iniziative e i progetti che prevedano il **finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili** (cfr. Art. 9, co.4, lett. j).

3. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, si fa richiamo, in via analogica e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, alla **Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009**.

In particolare, si precisa che saranno comunque ammessi i costi individuati con i seguenti criteri:

- ❖ i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
 - ❖ i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;
 - ❖ i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
 - ❖ le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto.
4. I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto all'importo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto all'importo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).
5. L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari, potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
6. In sede di verifica amministrativo-contabile, di cui al successivo Art. 17, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
7. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile (supportate da documenti contabili probatori).
8. **Non sono ammessi a rimborso** i seguenti costi:
- ✦ spese sostenute prima della data di avvio del progetto o successivamente alla chiusura delle attività progettuali, con esclusione di quelle di progettazione sostenute prima dell'avvio del progetto ma comunque dopo la data di approvazione del presente Avviso;
 - ✦ spese il cui pagamento sia effettuato in contanti;
 - ✦ gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
 - ✦ gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
 - ✦ gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio). Sono ammesse spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto;
 - ✦ oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
 - ✦ il rimborso spese di vitto, alloggio e trasporto a volontari per attività non direttamente e chiaramente imputabili al progetto finanziato. Il rimborso spese deve avvenire comunque nel rispetto delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017;
 - ✦ ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del

progetto approvato.

Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. **A pena di esclusione, le istanze dovranno essere inviate a partire dal 25/11/2024 dalle ore 9.00 ed entro e non oltre il 4/12/2024 alle 23.59.59 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica** disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://sportello.regione.abruzzo.it> (Catalogo Servizi – Terzo Settore).
2. **L'Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) **di livello 2** (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante dell'ente).
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione delle candidature.
4. L'istanza di ammissione al finanziamento (come da Modello Schema domanda allegato) **dovrà essere compilata esclusivamente online**, sulla piattaforma dedicata (<http://sportello.regione.abruzzo.it>).

In caso di partenariato e/o di collaborazioni il soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovrà fornire apposite indicazioni compilando rispettivamente le **sezioni a.1 e a.2** dell'istanza *online*.

5. Sulla piattaforma - a corredo dell'istanza *online* - dovranno essere ulteriormente allegati:
 - ✦ **Modello A.1 - (solo se previsto il partenariato)** - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000 **per ciascun soggetto partner** indicato nella sezione a.1 dell'istanza online;
 - ✦ **Modello B - Scheda di progetto;**
 - ✦ **Modello C - Piano finanziario** (composto di Sez. 1 e Sez. 2);
 - ✦ **Elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente;**
 - ✦ copia dello **statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio approvato** – solo per le Fondazioni ONLUS (in quanto non iscritte al RUNTS).

In caso di discordanza di informazioni fornite tra quanto indicato nell'istanza on line e quanto indicato negli allegati, saranno presi formalmente in considerazione i dati indicati negli allegati.

6. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste.

È possibile presentare una sola istanza. Le eventuali istanze presentate successivamente saranno automaticamente ritenute inammissibili.

L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.

7. Con la presentazione della istanza *online* si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma.
2. **Non sono ricevibili** le domande:
 - a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 8 del presente Avviso;
 - b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 8.
3. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è effettuata dalla Commissione di cui all'art. 10 co.1 del presente Avviso.
4. Saranno **considerate inammissibili ed escluse**, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, le iniziative:
 - a) prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'Art. 6;

- b) presentate in forma singola od associata da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 4, co. 1 e 2;
 - c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
 - d) prive di uno o più documenti elencati ai precedenti Artt. 6 e 8 o redatte su una modulistica diversa da quella di cui all'Art. 8;
 - e) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale diverso da quello previsto dall'Art. 2 comma 1;
 - f) che prevedano una durata **inferiore a 12 mesi o un termine di conclusione successivo al 31.12.2025** come indicato al precedente Art. 2;
 - g) che richiedano un finanziamento regionale inferiore ad euro **10.000,00**, o superiore ad euro **25.000,00**, o una percentuale di finanziamento regionale superiore al 90% dell'importo complessivo del progetto e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel precedente Art. 3;
 - h) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'Art. 1.3;
 - i) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o capofila o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'Art. 6, co.4;
 - j) che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale (Art. 7, co. 2).
5. Le istanze inviate tramite lo sportello telematico di cui all'art. 8, comma 1, del presente Avviso, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale, secondo i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 10. Procedura di Selezione e Valutazione delle istanze

1. Il Direttore del Dipartimento Sociale – Enti locali – Cultura provvede, con Determina Direttoriale, alla costituzione di una Commissione preposta alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle proposte progettuali.

La Commissione procederà alla **verifica dell'ammissibilità e successivamente alla valutazione di merito** delle istanze pervenute **in ordine cronologico fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione ossia € 971.080,58**.

Qualora tra le capofila dei progetti presentati vi fossero **Fondazioni del Terzo Settore, i relativi progetti, se collocati in posizione utile in graduatoria**, saranno **ammissibili al finanziamento fino alla quota massima disponibile** ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma.

Sarà facoltà della Commissione richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni in relazione alle domande presentate nei tempi ritenuti utili, assicurando la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa.

2. La commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGIO
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e/o dei soggetti partners nell'ambito della/e area/e prioritaria/e di intervento prescelta/e	0 – 5
TOTALE A	Max 5
B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO	
B1. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale	0 – 18
B2. Numero dei soggetti partners del progetto (due punti per ogni soggetto partner partecipante all'iniziativa fino ad un massimo di 6 punti)	0 – 6

B3. Collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore). Per la valutazione si terrà conto di quanto dichiarato nella sezione a.2 dell'istanza on line e di quanto descritto nella schedaprogetto – Modello B – 9 – Collaborazioni	<p style="text-align: center;">0 - 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna collaborazione: 0; • Collaborazioni: fino a 3 punti a seconda del numero delle collaborazioni
B4. Iniziative dirette al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali di seguito indicati, con indicazione dettagliata delle aree prioritarie di intervento e dello svolgimento delle attività di interesse generale di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Porre fine ad ogni forma di povertà; ➤ Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; ➤ Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 	<p>0- 18</p> <p>6 punti per ogni obiettivo generale</p>
B5. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento. Per la valutazione si terrà conto di quanto indicato nella scheda progetto – in riferimento alle aree prioritarie d'intervento (Modello B – 4.4.) Non basta indicare le metodologie e/o le singole aree prioritarie dell'intervento proposto ma dovranno essere specificate le caratteristiche.	<p>0 – 16</p>
B6. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto. Per la valutazione si terrà conto del campo valorizzato nella scheda progetto –Modello B – 8b - Volontari	<p>0 – 2</p>
B7. Presenza di sistemi di valutazione nell'iniziativa o nel progetto	<p>0 – 2</p>
TOTALE B	Max 65
C. ELEMENTI FINANZIARI	
C. 1 Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti)	<p>0 – 10</p>
C2. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario	<p>0 – 7</p>
C3. Congruità complessiva dei costi del piano	<p>0 – 7</p>
C4. Beneficiari (Soggetto Capofila/Partner): <ul style="list-style-type: none"> • Già finanziati sul precedente Avviso (ADP 2022 – 2024 approvato con D.D. DPG022/164 del 23/08/2023 - Determina Approvazione esiti D.D. DPG022/16 del 6/02/2024 rettificata con D.D. DPG022/135 del 26/07/2024): 0 punti • Non finanziati sul precedente Avviso (ADP 2022 – 2024 approvato con D.D. DPG022/164 del 23/08/2023 - Determina Approvazione esiti D.D. DPG022/16 del 6/02/2024 rettificata con D.D. DPG022/135 del 26/07/2024): 6 punti 	<p>0 - 6</p>
TOTALE C	Max 30
TOTALE GENERALE (A+B+C)	Max 100

3. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti proposti devono ottenere, nella valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno **60 punti su 100**.
4. A conclusione dell'istruttoria dedicata, la Commissione incaricata stilerà i seguenti documenti approvati con Atto Dirigenziale del Servizio Programmazione Sociale:
 - L'elenco delle proposte progettuali irricevibili e inammissibili;
 - La graduatoria finale delle proposte progettuali ammissibili, finanziabili e non finanziabili.

In caso di parità, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B1 "Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale".

In caso di ulteriore parità, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B5 “Caratteristiche di innovazione sociale, ...”.

In caso di ulteriore parità, si procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta e procedere all’ammissione al finanziamento.

Nel caso in cui le risorse residue non soddisfino completamente la richiesta di finanziamento dell’ultimo progetto finanziabile, il Servizio Programmazione Sociale, anche in deroga al limite minimo di € 10.000,00 di cui all’art. 3 comma 2 del presente Avviso, riconoscerà il finanziamento parziale del progetto, previa richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e purché sia garantita la sostenibilità economica e la coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e del progetto iniziale.

Al termine delle procedure di valutazione, gli elenchi sopra indicati, unitamente al provvedimento di approvazione, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale www.abruzzosociale.it, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario

1. Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria (nelle modalità di cui al precedente Articolo) la seguente documentazione:

- a) documentazione inerente all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all’articolo 18 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell’iniziativa o progetto;
- b) in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, documentazione relativa all’associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
- c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto;
- d) Comunicazione di avvio attività (con indicazione della data di avvio).

2. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva, la Regione si riserva di richiedere ai Soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

3. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la **decadenza dal finanziamento**.

Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività

L’avvio delle attività dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria.

La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell’iniziativa. L’affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento, compilando la relativa sezione del **Modello B** e il relativo costo non deve superare il 30% dell’importo totale della proposta progettuale (Voce di spesa E).

Articolo 13. Varianti progettuali

1. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino l’impianto e le finalità del progetto approvato.

2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'Art. 7.

3. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i termini di durata previsti dall'Art. 2.

4. Le eventuali variazioni compensative al Piano Finanziario tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui all'Art. 17, precisandone le motivazioni.

Articolo 14. Pubblicità

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero e della Regione Abruzzo.

2. Rispetto dell'obbligo di pubblicità dei contributi pubblici ai sensi della L. 124/2017.

Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario (in caso di partenariato al soggetto capofila) in due distinte tranches:

- a) Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione **di avvio delle attività progettuali**, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila), entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo Art.16;
- b) Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila) e della documentazione di cui all'Art. 17.

È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione dell'intero contributo a saldo secondo le modalità ed i tempi di cui al precedente punto b).

Articolo 16. Fidejussione

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto.

2. La fideiussione dovrà:

- a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;
- b) essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - istituti bancari;
 - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);

3. La fideiussione dovrà esplicitamente contenere:

- a) la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;

b) l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del Codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

2. Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre (per il cui calcolo si prenderà a riferimento l'avvio delle attività progettuali di cui all'Art. 12), una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

3. **Entro 45 giorni** dalla conclusione delle attività, sia ai fini della liquidazione del saldo di cui all'Art. 15 sia ai fini della verifica amministrativo-contabile, gli enti beneficiari trasmetteranno:

a) la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;

b) il rendiconto finale coerentemente all'impostazione del Piano finanziario, accompagnato dall'elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, come previsto anche nell'Art. 7, co. 6;

c) Verbale di Approvazione del rendiconto finale (la documentazione inerente alla rendicontazione deve essere approvata con atto dall'organo di amministrazione del soggetto proponente o soggetto capofila in caso di partenariato).

Articolo 18. Irregolarità e sanzioni

Oltre la specifica previsione di cui all'Art. 11 del presente Avviso, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, unodei soggetti aderenti:

a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;

b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;

d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;

e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;

f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;

g) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'Art. 14;

h) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso.

La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

Articolo 19. Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento Sociale – Enti locali – Cultura – Servizio Programmazione Sociale (DPG022) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara, III piano.

2. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Gizzi del predetto Servizio.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione ed entro e non oltre il **22/11/2024** esclusivamente al seguente indirizzo: <http://sportello.regione.abruzzo.it> nella **apposita sezione FAQ**.
4. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate all'indirizzo internet <http://sportello.regione.abruzzo.it>;
5. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sulla piattaforma disponibile all'indirizzo <http://sportello.regione.abruzzo.it>, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale www.abruzzosociale.it .

Articolo 20. Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro de L'Aquila.

Allegati:

- **Modello Schema Domanda - Istanza di ammissione al finanziamento da compilare on line**
- **Modello A.1 scheda partenariato**
- **Modello B scheda progetto**
- **Modello C Sez. 1 e Sez. 2 Piano Finanziario**